



DELIBERAZIONE DEL GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico,

LETTO il referto arbitrale e relativo rapporto della gara n. 609 tra COTONIFICIO MEOLESE / PALLACANESTRO POSTIOMA del 31.03.2026;

VISTO lo statuto del C.S.I.;

VISTO il Regolamento Nazionale, le norme per l'Attività Sportiva e per la Giustizia Sportiva, contenute in "Sport in Regola", validi per la corrente stagione;

VISTO il "Massimario delle Sanzioni";

VISTO il Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro 2025;

VISTO il Regolamento locale per la disciplina Basket "Estratti del Regolamento – Campionato Provinciale 2025/26";

CONSIDERATO che il giocatore n. 38 di Cotonificio Meolese, Sig. Zanchettin Alessandro, veniva espulso per aver tirato un forte schiaffo al viso di un avversario, tanto da fargli perdere l'equilibrio.

RITENUTO che la condotta del giocatore sia da sanzionare in quanto violenta nei confronti di un giocatore avversario.

P.Q.M.

- Commina a carico del Sig. **Zanchettin Alessandro**, tesserato di Cotonificio Meolese, la sanzione di n. 4 giornate di squalifica, da scontarsi nelle prime gare utili ed € 45 di multa.

Treviso, lì 11.04.2026

il G.U.